

Interpretazione della definizione di “modifica” ai sensi del D.Lgs.152/06 e smi

L'art. 269 comma 8 dispone che

“Il gestore che intende effettuare una modifica dello stabilimento ne dà comunicazione all'autorità competente o, se la modifica è sostanziale, presenta, ai sensi del presente articolo, una domanda di autorizzazione.

Se la modifica per cui è stata data comunicazione è sostanziale, l'autorità competente ordina al gestore di presentare una domanda di autorizzazione ai sensi del presente articolo. Se la modifica è sostanziale l'autorità competente aggiorna l'autorizzazione dello stabilimento con un'istruttoria limitata agli impianti e alle attività interessate dalla modifica o, a seguito di eventuale apposita istruttoria che dimostri tale esigenza in relazione all'evoluzione della situazione ambientale o delle migliori tecniche disponibili, la rinnova con un'istruttoria estesa all'intero stabilimento.

Se la modifica non è sostanziale, l'autorità competente provvede, ove necessario, ad aggiornare l'autorizzazione in atto.

Se l'autorità competente non si esprime entro 60 giorni, il gestore può procedere all'esecuzione della modifica non sostanziale comunicata, fatto salvo il potere dell'autorità competente di provvedere successivamente.”

Da questa definizione possono emergere dei problemi di interpretazione, in quanto non risulta chiaro, o quantomeno univoco, se ogni tipo di variazione del ciclo produttivo o del normale lay-out di stabilimento debbano essere preventivamente comunicate all'autorità competente.

Se poi si prende in considerazione quanto il D.Lgs.152/06 – Parte V – dispone dal punto di vista sanzionatorio, ed in particolare l'art. 279 comma 1:

“.....chi inizia a installare o esercisce uno stabilimento in assenza della prescritta autorizzazione ovvero continua l'esercizio con l'autorizzazione scaduta, decaduta, sospesa o revocata è punito con la pena dell'arresto da due mesi a due anni o dell'ammenda da 1.000 euro a 10.000 euro. Con la stessa pena è punito chi sottopone uno stabilimento ad una **modifica sostanziale** senza l'autorizzazione prevista dall'articolo 269, comma 8 Chi sottopone uno stabilimento ad una **modifica non sostanziale** senza effettuare la comunicazione prevista dall'articolo 269, comma 8 è assoggettato ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 300 euro a 1.000 euro, alla cui irrogazione provvede l'autorità competente.”

emerge come sia fondamentale, in primo piano, cercare di avere una linea comune nello stabilire se una modifica è sostanziale o meno. Per entrambe le situazioni è obbligatoria la presentazione di un'istanza preventiva alla Provincia, ma:

- nel caso di modifica sostanziale tale variazione comporta l'avvio del procedimento per il rilascio di una nuova autorizzazione (e l'eventuale inottemperanza viene segnalata penalmente);
- nel caso di modifica non sostanziale invece è necessaria comunque una comunicazione preventiva, potrà seguire un assenso da parte della Provincia, o un tacito silenzio-assenso decorsi 60 giorni dalla richiesta (e per l'eventuale inottemperanza viene applicata una sanzione

amministrativa);

Resta inoltre da chiarire quali siano le situazioni per le quali non è necessaria alcuna istanza da parte della ditta, variazioni quindi che esulano dalla definizione di “modifica”, da non assoggettare quindi agli adempimenti riportati dall’art.268 sopra citato, facendo quindi venire meno l’applicazione delle sanzioni previste dall’art.279.

Si verificano pertanto tre situazioni.

- a) **modifica sostanziale;**
- b) **modifica non sostanziale;**
- c) **“non modifiche”**, per le quali non c'è alcun obbligo di comunicazione.

Il documento vuole esporre un elenco di situazioni di possibili modifiche, intese quindi come variazioni impiantistiche del ciclo produttivo o di lay-out di stabilimento, e dei relativi adempimenti cui le ditte devono ritenersi assoggettati.

Resta evidente che eventuali situazioni particolari, non ricadenti nella casistica di seguito riportata, debbano necessariamente essere trattate singolarmente.

Sostituzione macchinario:

- NON MODIFICA se trattasi di impianto uguale, anche dimensionalmente (es. forno fusione orafo);
- MODIFICA SOSTANZIALE se trattasi di impianto di potenzialità maggiore;
- MODIFICA NON SOSTANZIALE; questa problematica, nell'ambito della sostituzione di un impianto, ha visto pochissimi riscontri, proprio perché la casistica in questo senso ricade completamente nei punti sopra. Si può quindi ipotizzare, volendo provare a “codificare” una inadempienza di questo tipo, che vi sia una modifica non sostanziale quando vi sono delle variazioni impiantistiche rispetto al progetto presentato, che comunque non presuppongono emissioni peggiorative rispetto al limite previsto nell'autorizzazione (es. sostituzione di un sistema di abbattimento diverso dalla tipologia approvata con l'autorizzazione – vedi da filtro a maniche a scrubber/ciclone venturi).

Installazione macchinario (aggiunta di un nuovo impianto che produce emissioni, es. nuova cabina di verniciatura, nuova saldatrice, etc.):

- MODIFICA SOSTANZIALE sempre, ad eccezione della casistica sottostante;
- MODIFICA NON SOSTANZIALE. Questa casistica, nell'ambito dell'installazione di un nuovo impianto produttivo, può verificarsi unicamente nelle situazioni in cui vi sia un sistema di abbattimento/aspirazione già autorizzato, che risulta in grado di (=dimensionato per) supportare anche le nuove emissioni¹. È probabile che tali situazioni si possano verificare quando vi sono delle aggiunte di “piccoli macchinari” rispetto ad un'impiantistica già esistente, in quanto è più facile che le aspirazioni abbiano un grado di elasticità maggiore. Tipico è l'esempio di una falegnameria con un sistema di aspirazione centralizzato, con una portata di grandi dimensioni, convogliante ad un unico abbattitore, nella quale si aggiunge, ad es. una levigatrice con aspirazione collegata al sistema centralizzato. Ancora, una linea di aspirazione a servizio di diverse calate di saldatura, nella quale prevedo di aggiungere una nuova calata.

Spostamento macchinario (all'interno della pertinenza aziendale):

- NON MODIFICA se trattasi di spostamento di impianto che lascia inalterato il punto di emissione esistente (es. spostato solo la cabina di verniciatura, ma il camino resta dov'era prima);
- Se lo spostamento coinvolge anche il punto di emissione, deve essere valutato caso per caso, ma comunque è necessaria la comunicazione preventiva.

Suddivisione dei punti di emissione (=aumentano i punti di emissione a parità di impianti e relativi sistemi di abbattimento in esercizio):

- MODIFICA NON SOSTANZIALE, sempre, in quanto resta fermo quanto autorizzato in termini di concentrazione e flusso di massa, per gli impianti produttivi disciplinati nel provvedimento. Per la verifica degli adempimenti successivi, è opportuno ricordare che le prescrizioni autorizzative relative al punto di emissione ante-modifica devono essere rispettate anche per i nuovi camini (ovvero la ditta deve fare analisi di controllo anche per i nuovi punti di emissione).

Accorpamento dei punti di emissione (=diminuiscono i punti di emissione a parità di impianti e relativi

¹ va data opportuna giustificazione tecnica, non dialettica.

sistemi di abbattimento in esercizio): MODIFICA NON SOSTANZIALE, sempre.

Modifiche sistemi di convogliamento:

- MODIFICA SOSTANZIALE, se si passa da emissioni in ambiente di lavoro al convogliamento all'esterno, e viceversa.

Dismissione macchinario: NON MODIFICA, sempre.